

## AGEVOLAZIONI

# **In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti. Le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni



È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022** la **legge di conversione del Decreto Aiuti** ([L. 91/2022](#), di conversione, con modificazioni, del [D.L. 50/2022](#)).

Di seguito si richiamano, in **sintesi**, alcune delle **principali novità fiscali**.

**Riduzione dell'aliquota Iva nel settore del gas**  
**Articolo 1-quater, commi 1 e 2**

Recependo le previsioni di cui all'[articolo 2 D.L. 80/2022](#), l'aliquota Iva ridotta del 5% viene estesa anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Si ricorda che già l'[articolo 2 D.L. 130/2021](#) aveva previsto una prima riduzione dell'Iva per l'**ultimo trimestre 2021**, poi seguita da un'estensione al **primo** ([articolo 1 L. 231/2021](#)) e **secondo trimestre 2022** ([articolo 2 D.L. 17/2022](#)).

**Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale**  
**Articolo 2**

Il Decreto Aiuti aveva già previsto un **incremento dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese** per l'acquisto di energia elettrica e gas. Più precisamente:

- il credito d'imposta per l'acquisto di **gas** a favore delle imprese **non gasivore** è passato al **25%**
- il credito d'imposta per l'acquisto di **gas** a favore delle imprese **gasivore** è passato al **25%**
- il credito d'imposta per l'acquisto di **energia** a favore delle imprese **non**

## energivore è passato al 15%

Con la legge di conversione sono stati introdotti due nuovi commi, il primo dei quali prevede, a favore delle **imprese non energivore e non gasivore** che si riforniscono di energia dal medesimo venditore presso il quale si rifornivano nel primo trimestre 2019, che il **venditore**, su richiesta dell'impresa stessa, sia **tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell'agevolazione spettante**.

Il nuovo **comma 3-ter**, invece, chiarisce che le agevolazioni si applicano **conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis**.

Viene previsto il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'**indennità una tantum** di 550 euro ai dipendenti di aziende private titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, con **periodi non interamente lavorati di almeno un mese** in via continuativa e **complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane**.

Viene prorogato al **secondo trimestre solare 2022** il credito di imposta [ex articolo 18 D.L. 21/2022](#), pari al **20% della spesa sostenuta per l'acquisto** della pesca.

### Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale Articolo 2-bis

### Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività del carburante della pesca

### Articolo 3 bis

### Superbonus e modifica alle norme sulla cessione dei crediti

### Articolo 14, commi 1, 1-bis

### Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo Articolo 15-bis

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle **banche**, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la **cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti** (intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) **che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa**, ovvero con la banca capogruppo, **senza facoltà di ulteriore cessione**. In passato, invece, la previsione limitava le possibilità di cessione ai "clienti professionali".

La nuova previsione si applica **anche** alle cessioni/sconti in fattura **comunicati all'Agenzia delle entrate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione** (ovvero prima del 16.07.2022).

Viene portata a **120.000 euro** (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la **rateizzazione con modalità semplificata**, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Sopra questa soglia il contribuente, come noto, deve documentare la temporanea situazione di obiettiva **difficoltà**.

In forza delle nuove disposizioni, **chi non paga otto rate** (in luogo di cinque) anche **non consecutive**, decade dal beneficio.

Si precisa inoltre che la **decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude** al debitore la possibilità di ottenere la **dilazione del pagamento di carichi diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

**Compensazione dei crediti** Anche i **crediti derivanti da prestazioni professionali maturati nei confronti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione** delle **amministrazioni pubbliche** (purché siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), possono essere **compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo**.

#### Articolo 20-ter

Le nuove previsioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione **successivamente al 30 settembre 2013** e, in ogni caso, **entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione**.

Il Decreto Aiuti aveva **già elevato la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche** per i costi di funzionamento al 40% (grandi imprese) e al 60% (per le Pmi).

La Legge di conversione ha inoltre introdotto un credito di imposta in misura **non superiore al 60%** (rispetto al 40% previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la **realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive**, per la **ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale stesse.

**Buono da 10.000 euro per la partecipazione a fiere**  
Articolo 25-bis

Sino al 31 dicembre 2022, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle **manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia** è riconosciuto un buono del valore di **10.000 euro**. Le manifestazioni devono rientrare nel **calendario fieristico** approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

**Proroga versamenti società, associazioni e federazioni sportive**  
Articolo 39, comma 1-bis

Vengono **prorogati fino al 30 novembre 2022** i termini dei **versamenti tributari e contributivi** dovuti dalle **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionalistiche e dilettantistiche**.